


# Detrazione del 55% per il risparmio energetico

Pietro Trebiglio

L'art. 1, Comma 48, Legge n.220 del 13.12.2010 (detta anche Legge di Stabilità 2011) ha prorogato fino al 31.12.2011, la detrazione Irpef o Ires nella misura del 55% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, effettuati su edifici esistenti. Per opportuna conoscenza delle persone interessate si riportano, di seguito, in sintesi le caratteristiche del bonus fiscale, i vari tipi di intervento agevolabili nonché le condizioni richieste e gli adempimenti per ottenerlo.



## Caratteristiche del bonus fiscale

Il **bonus** fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione Irpef o Ires nella misura del 55% delle spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

La detrazione del 55% deve essere ripartita in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Il limite massimo di detrazione, fissato in relazione ai singoli interventi agevolabili, deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione

dell'onere che ciascuno ha effettivamente sostenuto. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi agevolabili, a condizione che siano cumulabili, il limite massimo di detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi effettuati.

## Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali concesse per i medesimi interventi, mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. Ne consegue che il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione.

## Aliquota IVA applicabile

Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%, si applica, quindi, l'Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).

## Soggetti ammessi a usufruire del bonus fiscale

L'ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale comprende tutti i soggetti, residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. In particolare, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione: persone fisiche; esercenti arti e professioni e associazioni tra

professionisti; imprese, società di persone e società di capitali; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Sono ammessi a fruire della detrazione anche conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Il requisito della convivenza deve avere carattere di stabilità e non solo episodico. Conseguentemente, al fine di usufruire del beneficio della detrazione si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.

### **Edifici interessati**

L'agevolazione fiscale riguarda esclusivamente interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile. In merito alle caratteristiche specifiche che gli edifici devono presentare in relazione ad alcune tipologie di interventi.

Nello specifico gli edifici, ad esempio: devono essere già dotati di impianto di riscaldamento;

■ nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;

■ nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può accedere al beneficio solo nel caso di fedele ricostruzione.

Restano esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Inoltre, si ricorda che le spese relative all'esecuzione degli interventi su immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55%.

### **Spese ammesse al bonus fiscale**

**Sono detraibili le spese per le prestazioni professionali, comprese sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.**

**In particolare, sono detraibili le spese per:**

- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- le integrazioni e le sostituzioni dei componenti vetrati esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

### **Documenti necessari**

**Per fruire dell'agevolazione fiscale, a pena di decadenza dal beneficio, occorre acquisire i seguenti documenti:**

- la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme.;
- la certificazione/qualificazione energetica, che ha lo scopo di determinare il fabbisogno annuo di energia di un immobile; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.







### Come effettuare i pagamenti delle spese

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare, è stabilito che:

■ i contribuenti non esercenti attività d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

■ i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra documentazione. In effetti, per i titolari di reddito d'impresa il concetto di sostenimento della spesa non può che riferirsi a quanto disposto dall'art. 109, D.P.R. n.917 del 22.12.1986, secondo cui il

momento di imputazione dei costi si verifica, per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo. Pertanto, il pagamento della spesa per gli esercenti attività d'impresa non ha alcuna rilevanza.

### Documenti da conservare

Per fruire del *bonus* fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria la seguente documentazione:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio della documentazione all'Enea tramite Internet o la ricevuta della raccomandata;
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Va ricordato che il bonus

fiscale è condizionato all'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;

■ per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, le ricevute del bonifico bancario o postale tramite il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

### Ritenuta del 10% sui bonifici

Dall'1.7.2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione del 55%, le banche e le Poste italiane S.p.a. devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico decurtato dell'Iva al 20%.